

CAPITOLO 1: Raccolta e commercio dei funghi freschi in Italia

LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Si esaminano alcuni articoli della Legge 23 agosto 1993 n° 352, che regolamentano la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Raccolta a fini economici

La Legge prevede (articolo 2) che i cittadini che effettuano la raccolta dei funghi a fini economici possano godere di particolari agevolazioni, determinate dalle Regioni. I soggetti interessati sono i coltivatori diretti e tutti coloro che hanno in gestione propria l'uso del bosco.

Addirittura, l'articolo 3 comma 2 dispone che le Regioni possano autorizzare la costituzione di aree tabellate ove sia consentita (anche in via esclusiva) la raccolta a fini economici.

Raccolta per autoconsumo

L'articolo 4 comma 1 consente alle Regioni di stabilire il limite massimo di raccolta giornaliera pro-capite, che comunque dovrà essere entro i 3 chilogrammi; in virtù dell'articolo 3 comma 1 potrà essere fissato un limite superiore a 3 kg per i residenti nei territori montani.

L'articolo 4 comma 2 impone alle Regioni di fissare limiti di misura minimi per le varie specie raccogliibili e vieta la raccolta di *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, in quanto il prelevamento dei funghi immaturi rende più difficile una loro sicura determinazione e limita la diffusione delle spore. Con il precedente art. 3 comma 1, tuttavia, si consente alle Regioni di annullare

anche i limiti di misura minimi per i residenti nei territori montani.

Modalità di raccolta

L'articolo 5 vieta l'uso di rastrelli e attrezzi, la distruzione volontaria dei funghi di tutte le specie, l'uso di borsine di plastica come contenitori, la raccolta della cortice superficiale del terreno. I funghi, man mano che vengono raccolti, devono essere riposti in contenitori rigidi e aerati, per esempio cesti di vimini, che sono ideali per una buona conservazione e per la dispersione delle spore.

La Legge dispone anche, cosa molto importante, che i funghi debbano essere raccolti interi, per consentire la sicura determinazione delle specie.

Funghi "rari"

L'articolo 7 comma 2 consente alle Regioni di vietare, per periodi limitati, la raccolta delle specie di funghi epigei "in pericolo di estinzione". In realtà la raccolta, se effettuata correttamente (vedi art. 5 e 4 comma 2) e ben gestita, non danneggia le specie fungine.

Nel complesso sono da ritenere più dannosi il calpestio di coloro che si recano, per vari motivi, nel bosco, o la massiccia presenza di grossi ungulati come i cinghiali. In caso di rarefazione di alcune specie fungine, anziché vietarne la raccolta, si dovrebbero promuovere ricerche scientifiche per capire le cause di tale diminuzione della produzione.